Quesito 12

Rif.	Es. Q12/2016
	Quesito: Quali sono i criteri da adottare ai fini dell'assoggettabilità al D.lgs.
	105/2015 degli oli usati?
	Presentazione/argomentazione della problematica:
	Il gestore di uno stabilimento di rigenerazione di oli usati (rigenerabili e non
	rigenerabili) ha classificato tale rifiuto, stoccato presso lo stabilimento, dotato
	di codice CER e di n. CAS 70514-12-4 (olio lubrificante) attribuendo ad esso la
	voce n.34 <i>Prodotti petroliferi e combustibili alternativi</i> dell'Allegato 1, parte 2.
	La scheda di sicurezza non evidenzia nessuna delle categorie/voci di pericolo
	della parte 1 dell'Allegato 1. Infatti la SdS riporta la classificazione Carc.1B con
	frasi di rischio H350-Può provocare il cancro/H304-può essere letale in caso di
	ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie/H412 -Nocivo per gli organismi
	acquatici con effetti di lunga durata
	Trattandosi di un rifiuto, all'olio usato è stata dunque applicata la nota 5
	dell'Allegato 1 del D.lgs. 105/2015, che recita:
	5. Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n.
	1272/2008, compresi i <u>rifiuti</u> , ma che si trovano o possono trovarsi in uno
	stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in
	detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di
	incidenti rilevanti, <u>sono provvisoriamente assimilate</u> alla categoria o <u>alla</u>
	sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell'ambito di applicazione
	del presente decreto.
	Il Consorzio Obbligatorio Oli Usati da parte sua, in una nota inviata al MATTM,
	motiva tale posizione mettendo in evidenza, a partire dalla risposta N.39 fornita
	dal Seveso Expert Group presso la Commissione europea, gli elementi seguenti:

Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015

	Elemento qualificante richiesto	Caratteristiche degli oli usati
1	Essere destinati ad un uso come combustibile.	Tutti gli oli usati possono essere destinati ad uso come combustibile per quanto a conoscenza di chi effettua il recupero. E' un impiego alternativo che tuttavia il DETENTORE ha la facoltà di perseguire nel caso ci siano dei vincoli tecnico-economici ed organizzativi che ne impediscano un utilizzo più nobile, ovvero il recupero di materia mediante rigenerazione (vedi D.lgs. 152/2006, art.236 comma 12). Una decisione la cui responsabilità rimane affidata al Detentore.
2	Presentare caratteristiche di pericolosità simili a quelle dei prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34.	Gli oli usati hanno caratteristiche simili agli oli lubrificanti da cui provengono.
3	Essere allo stato liquido.	Gli oli usati sono allo stato liquido.
4	Essere un liquido infiammabile e/o e pericoloso per l'ambiente cronico di categoria 2.	Gli oli usati sono classificati come liquidi infiammabili e/o e pericolosi per l'ambiente cronico di categoria 2.
5	Non essere riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1 (ad es. metanolo) (NdR altrimenti dovrebbero cautelativamente essere considerate le soglie inferiori).	Gli oli usati non sono riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1.
6	Riferirsi a combustibili provenienti da fonti sostenibili e rinnovabili.	Questa voce sembra scritta apposta per qualificare gli oli usati, la cui caratteristica è proprio la sostenibilità e la rinnovabilità nell'ottica della riduzione dell'impatto ambientale

Con riferimento agli argomentazioni fornite dal COOU si rileva quanto segue:

- la rispondenza agli elementi di cui ai punti 3 e 5 risulta verificata;
- le motivazioni addotte per dimostrare la rispondenza agli elementi 1 e 2 appaiono lasciare dei margini di incertezza in relazione ai seguenti punti:
 - l'assimilazione degli oli usati a *combustibili alternativi*, poiché l'utilizzo come combustibile degli oli usati appare residuale (cfr. art.236 c.12 del TU 152/2006 e smi), essendo previsto nel caso in cui *effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo* ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base e in considerazione del fatto che tale impiego, in una prospettiva di tutela ambientale, risulta meno sostenibile della rigenerazione, che costituisce il fine principale di questa filiera industriale;
 - gli oli usati sono certamente simili agli oli lubrificanti, ma questi ultimi

Coordinamento per l'uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.lgs. 105/2015

non sono esplicitamente ricompresi nelle categorie di prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34; la similitudine degli oli lubrificanti a tali prodotti è dunque da verificare sulla base delle schede di sicurezza degli oli usati, o documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le loro caratteristiche di pericolosità;

- la motivazione addotta per dimostrare la rispondenza all'elemento 6 non appare condivisibile in quanto in questo contesto (e in altri) si intende qualificare come *alternativo*, pur non escludendo altri combustibili di origine non petrolifera, un combustibile proveniente da fonti sostenibili e rinnovabili, con esclusione di quelli originati da fonti fossili. La precisazione è stata infatti inserita, in fase di approvazione della Direttiva europea 18/2012/UE per non discriminare i combustibili non aventi origine petrolifera, attribuendo a essi soglie di assoggettabilità più basse, derivanti dalle loro caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità.

Risposta:

Gli oli usati possono essere assoggettati al D.lgs.105/2015, con riferimento alla nota 5 dell'Allegato 1, assimilandoli ai prodotti petroliferi da a) a d) di cui alla voce n. 34, purché siano verificate le seguenti condizioni:

- 1. che siano allo stato liquido;
- 2. che non siano riferibili ad altre sostanze specificate nella parte 2 dell'Allegato 1;
- 3. che siano destinati, nel quadro e ai sensi delle norme e delle autorizzazioni di settore vigenti, all'utilizzo come combustibile sulla base di effettivi vincoli di carattere tecnico economico e organizzativo che ostino alla rigenerazione tesa alla produzione di oli base (rif. art.236 c.12 del TU 152/2006), documentati per i controlli da parte delle Autorità competenti;
- 4. che l'assimilazione degli oli usati ai prodotti petroliferi da a) a d) della voce 34 sia dimostrata sulla base delle schede di sicurezza, o di altra documentazione tecnica equivalente, da cui si evincano le specifiche caratteristiche di pericolosità in modo da giustificare il fatto che tali prodotti siano ascritti fra quelli petroliferi.